

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA  
Azienda Sanitaria Universitaria  
Integrata di Trieste



ASUITS - T-GEN-III-3-L

SCGP

0010849 - A

11/09/2018

TRA

IL DIRETTORE GENERALE  
(NOMINATO CON DGR N. 1637 DD. 01.09.2017)

E

LA DELEGAZIONE DI PARTE SINDACALE  
DI CUI ART. 8, COMMA 3 DEL CCNL 21.5.2018

VIENE STIPULATO IL SEGUENTE

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO  
AI SENSI DELL'ART. 8, COMMA 5, LETT. C)  
DEL CCNL 21.5.2018

ACCORDO STRALCIO SULL'UTILIZZO DELLE RISORSE AGGIUNTIVE REGIONALI - ANNO 2018 -

## Richiamati

- l'art. 8 del CCNL dd. 21.5.2018, che demanda alla contrattazione collettiva integrativa i criteri di ripartizione delle risorse disponibili per la contrattazione integrativa tra le diverse modalità di utilizzo di ciascuno dei due fondi di cui agli artt.80 (Fondo condizioni di lavoro e incarichi) e 81 (Fondo premialità e fasce);
- l'accordo sull'attribuzione delle risorse aggiuntive regionali per l'esercizio 2016, sottoscritto in data 4 aprile 2016, tra l'Assessore regionale alla salute, integrazione socio sanitaria e politiche sociali, e le OO.SS. dell'area del Comparto e reso esecutivo con DGR N. 579 dd. 08.04.2016;

## dato atto

- che, la citata DGR 579/2016 precisa che *"in coerenza con la gradualità del processo di trasformazione organizzativa in atto e, nell'ottica di accompagnare la riforma consolidandone scelte e azioni, l'accordo sottoscritto il 04.04.2016 assume validità triennale per la parte normativa ed economica, con la precisazione che le risorse economiche per l'attuazione della prima annualità sono contenute nell'accordo citato e le stesse saranno soggette a conferma con le modalità della programmazione regionale e rese operative previo accordo con le OO.SS. che in tale sede potranno rivedere altri aspetti di contenuto progettuale"*;

## accertato

che, in data 15 febbraio 2018 è stata sottoscritta l'intesa regionale sull'attribuzione delle risorse aggiuntive regionali per l'esercizio 2018;

## rilevato

che, con il predetto documento, la Regione ha messo a disposizione delle Aziende Sanitarie Regionali l'importo complessivo di € **16.048.531,76**, al netto di qualsiasi onere, da destinare all'Area del personale del Comparto per essere utilizzato nell'ambito del fondo *Premialità e fasce*;

che la quota di risorse aggiuntive regionali assegnata all'ASUI TS per l'esercizio 2018 ammonta complessivamente a € **3.461.049,33** così suddivisa:

- risorse regionali aggiuntive distribuite pro-capite con destinazione prioritaria agli obiettivi regionali pari a € **1.454.219,29**;
- risorse aggiuntive per incentivi lavoro notturno e festivo, turno, personale ota/oss, tutor didattico e RAFP pari a € **2.006.830,04**;

## rilevato ora

che, risulta necessario addivenire ad un accordo stralcio per l'utilizzo di parte delle risorse aggiuntive regionali 2018, in coerenza con il dettato di cui agli accordi regionali dd.4.4.2016 e 15.02.2018, per:

1. garantire il mantenimento dei livelli assistenziali e di attività nel periodo estivo anno 2018;
2. garantire il mantenimento dei livelli di attività presso il centralino, il servizio unico di portierato aziendale e i trasporti esterni nel periodo estivo anno 2018;
3. garantire il mantenimento dei livelli di attività di vigilanza antincendio nel periodo estivo anno 2018;
4. valorizzare il personale del comparto, per la copertura dei turni di pronta disponibilità eccedenti la sesta, al fine di assicurare la continuità assistenziale delle prestazioni di emergenza/urgenza al di fuori delle fasce orarie di ordinaria attività;
5. assicurare nel tempo il funzionamento h 12 delle sale operatorie con una regia unitaria e a tal fine valorizzare il personale infermieristico dedicato e trovare il modo di reclutarne altro sino ad arrivare alla dotazione complessiva utile a tale scopo (formata e stabile) nell'arco di un triennio a partire dal 2018 (art. 35 della Riforma Sanitaria LR 17/14);
6. attivare il progetto Overnight – Grandi Eventi per implementare, coordinare e rendere sempre più efficaci gli interventi di prevenzione e di riduzione dei rischi in favore della popolazione giovanile, nei contesti del divertimento notturno;

7. sostenere le attività accertative del DDD, extra LEA assicurando attività di tipo informativo, diagnostico e di certificazione;

**dato atto che**

è opportuno avviare una fase di riflessione che possa portare alla valorizzazione di progetti a contenuto organizzativo e qualitativo, laddove ritenuto funzionale;

**che**

con nota prot. n. 6979 dd. 30.5.2018 si è provveduto a convocare la Delegazione di Parte Sindacale del Comparto per attivare la relativa negoziazione in data 4.6.2018;

nella predetta seduta, le parti hanno ritenuto di dover concludere le riflessioni relative ai contenuti dell'ipotesi in una seconda riunione all'uopo dedicata:

che, a tal fine, con nota Prot. N°7451 dd. 12.06.2018, si è provveduto a convocare la Delegazione di Parte Sindacale del Comparto per proseguire la relativa negoziazione in data 26.06.2018;

che, nel mentre, con nota dd. 19.06.2018, la RSU ha assunto di poter approvare i progetti relativi al mantenimento dei livelli assistenziali e di attività nel periodo estivo, rinviando alla negoziazione complessiva sulla finalizzazione delle risorse aggiuntive regionali 2018, l'eventuale approvazione degli altri progetti proposti dall'Azienda;

che, nella seduta del 26.06.2018 le OO.SS. presenti all'incontro hanno confermato la medesima posizione già espressa dalla RSU con la succitata nota;

che, nella medesima seduta dd. 26.06.2018, le Delegazioni Trattanti hanno sottoscritto la relativa ipotesi di accordo;

che, in applicazione dell'art. 9, c. 6 CCNL 21.05.2018, detta ipotesi di contratto è stata trasmessa con nota Prot. n. 8338 dd. 5.07.2018 al Collegio Sindacale per le verifiche di competenza;

che, il Collegio, nella seduta del 29.08/2018 (verbale n. 8, pag. 126/2017 del Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Collegio Sindacale), sulla base della relazione illustrativa e della relazione tecnico finanziaria, ha espresso parere favorevole in merito all'accordo ai fini delle previsioni del D. Lgs. 165/2001 e s.m. e i.;

che con not@ dd.28.08.2018 l'ipotesi è stata trasmessa all'Organismo Indipendente di Valutazione della prestazione per le valutazioni di competenza;

che con not@ dd. 29.08.2018 l'Organismo Indipendente di Valutazione della prestazione ha proposto un percorso che consente il pagamento delle prestazioni in oggetto secondo le scadenze previste nell'accordo;

che, pertanto, al fine di provvedere alla sottoscrizione del relativo contratto collettivo integrativo, la Delegazione Trattante di Parte Sindacale è stata convocata con nota Prot. n° 10418 dd. 3.09.2018, per il giorno 6.09.2018.

Tutto ciò premesso,

tra l'Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste e le OO.SS. e la R.S.U. dell'area del personale del Comparto

**SI CONVIENE QUANTO SEGUE**

Le parti, prima di procedere alla sottoscrizione, prendono atto della necessità di correggere il testo nella seguente dicitura:

- la penultima frase: *"Le relazioni periodiche e quella conclusiva di attività saranno redatte dalle Direzioni competenti e trasmesse all'Organismo indipendente di valutazione della prestazione"* viene SOSTITUITA con la seguente: *"Le relazioni conclusive di attività saranno redatte dalle Direzioni competenti e trasmesse all'Organismo indipendente di valutazione della prestazione, nel mentre le liquidazioni mensili saranno considerate acconti soggetti a conguaglio"*.

I progetti descritti nei protocolli operativi allegati si propongono di perseguire i seguenti obiettivi:

1. garantire il mantenimento dei livelli assistenziali e di attività nel periodo estivo anno 2018;
2. garantire il mantenimento dei livelli di attività presso il centralino, il servizio unico di portierato aziendale e i trasporti esterni nel periodo estivo anno 2018;
3. garantire il mantenimento dei livelli di attività di vigilanza antincendio nel periodo estivo anno 2018;

Gli allegati protocolli operativi, che saranno diffusi a cura dell'Amministrazione a tutte le articolazioni organizzative interessate, descrivono le modalità operative e i criteri di gestione.

Una prima verifica congiunta sull'utilizzo delle prestazioni aggiuntive/rar si attuerà entro il mese di luglio, in relazione ai dati disponibili, al fine di verificare la congruità delle risorse messe a disposizione e l'andamento nell'utilizzo delle prestazioni aggiuntive, ferma restando la facoltà per le rappresentanze sindacali di chiedere incontri di verifica non programmati se nel corso del periodo dovessero verificarsi situazioni particolari.

Le parti - tenuto conto delle intese sulle Risorse Aggiuntive Regionali richiamate in premessa - convengono di destinare ai progetti riportati nei protocolli allegati, le seguenti quote a carico delle Risorse Aggiuntive Regionali 2018:

€ 503.835,36 di cui:

- € 450.835,36 per il progetto relativo al mantenimento dei livelli assistenziali e di attività nel periodo estivo anno 2018 (**Allegato 1**),
- € 25.000,00 per il progetto relativo al mantenimento dei livelli di attività presso il centralino, il servizio unico di portierato aziendale e i trasporti esterni nel periodo estivo anno 2018 (**Allegato 2**),
- € 28.000,00 per il progetto relativo al mantenimento dei livelli di attività di vigilanza antincendio nel periodo estivo anno 2018 (**Allegato 3**);

Le parti stabiliscono quindi le tariffe da applicare a quelle attività in cui è prevista l'erogazione di prestazioni aggiuntive, salve indicazioni specifiche riportati nei singoli protocolli operativi allegati:

<b>Categoria</b>	<b>Diurno 7 ore*</b>	<b>Diurno festivo 7 ore*</b>	<b>Notturmo 11 ore</b>	<b>Notturmo festivo 11 ore</b>
<b>A (ausiliario)</b>	140	154	242	275
<b>B-Bs (OSS)</b>	175	175	275	297
<b>C (I.G.)</b>	175	175	275	319
<b>D-Ds</b>	210	224	352	385

Il compenso è riproporzionato in caso di ore singole.


La presente intesa sarà trasmessa all'Organismo Indipendente di Valutazione della prestazione, per le valutazioni di competenza.

Le relazioni conclusive di attività saranno redatte dalle Direzioni competenti e trasmesse all'Organismo indipendente di valutazione della prestazione, nel mentre le liquidazioni mensili saranno considerate acconti soggetti a conguaglio.

Le parti si impegnano altresì ad affrontare, nell'ambito della negoziazione complessiva sull'utilizzo delle risorse aggiuntive regionali 2018, i progetti già trasmessi alla Delegazione Sindacale ed oggetto di specifico rinvio (valorizzazione del personale per la copertura dei turni di pronta disponibilità eccedenti la sesta mensile, assicurare nel tempo il funzionamento h 12 delle sale operatorie con una regia unitaria e a tal fine valorizzare il personale infermieristico dedicato, attivare il progetto Overnight – Grandi Eventi, sostenere le attività accertative del DDD, extra LEA assicurando attività di tipo informativo, diagnostico e di certificazione).

Trieste, 6 Settembre 2018

IL DIRETTORE GENERALE



LA DELEGAZIONE DI PARTE SINDACALE

CiUC


UIL FRC

CGILFP

FSI USAE

FIALS

RSU



**PROGETTO RELATIVO AL MANTENIMENTO DEI LIVELLI ASSISTENZIALI NEL PERIODO  
ESTIVO ANNO 2018**

**PROTOCOLLO OPERATIVO**

Con decreto n. 380 dd. 23.05.2018 è stato formalizzato l'intervento aziendale rispetto al Piano ferie estive comparto 2018 relativo al personale infermieristico e di supporto ed al personale tecnico e della riabilitazione, con la finalità di assicurare lo svolgimento delle ferie al personale, prevalentemente turnista, dell'Area delle degenze e dei servizi di urgenza.

L'obiettivo generale è quello di assicurare il mantenimento dei livelli assistenziali e di attività nel periodo estivo 2018 contestualmente allo svolgimento delle ferie del personale mediante il ricorso a turni aggiuntivi.

Le azioni – che si sostanzieranno nell'eventuale, se necessaria, valorizzazione aggiuntiva di prestazioni - non rappresentano una misura complementare rispetto al piano ferie, ma una misura eccezionale da attivare nel caso in cui dovessero verificarsi condizioni oggettive ed evidenti di criticità: ad esempio, il verificarsi in determinate strutture di assenze dal servizio, a vario titolo, ovvero l'impossibilità di provvedere alla tempestiva copertura del turn-over non programmato. Le misure sono preordinate anche al fine di evitare che, paradossalmente, si creino le condizioni – per il verificarsi proprio di quelle situazioni – quali il possibile richiamo in servizio del personale in ferie – che le azioni programmate dovrebbero scongiurare, assicurando la regolare fruizione degli istituti contrattuali.

L'obiettivo è quindi così declinato:

- sostenere il mantenimento dei livelli di assistenza ed intervenire sulle eventuali criticità attraverso una valutazione costante della programmazione dei turni di servizio del personale del comparto – mensile – settimanale – quindicinale – ad opera della Direzione infermieristica o delle Direzioni competenti, per una valutazione delle unità giornalmente presenti;
- garantire il riposo settimanale contrattualmente previsto per gli operatori in servizio, e in generale il rispetto dei vincoli posti dal D. Lgs 66/2003 e s.m. e i.;
- garantire la fruizione delle ferie del personale del comparto durante il periodo estivo secondo quanto sin qui assicurato in Azienda nel rispetto delle disposizioni contrattuali vigenti;
- assicurare una costante valutazione e monitoraggio delle richieste di turni aggiuntivi e la loro congruenza con i criteri progettuali.

Durata del progetto: dal 28 maggio 2018 al 30 settembre 2018 compreso.

Indicatori

I progetti vengono valutati in base ai seguenti indicatori di riferimento:

- copertura dei turni programmati, nelle strutture coinvolte, mediante evidenza della effettuazione dei turni di servizio del personale del comparto delle strutture e dei servizi interessati, nel rispetto dei vincoli di cui al D. Lgs 66/2003;
- evidenza presso la Direzione di afferenza dei piani ferie delle Strutture e dei Servizi Aziendali, definiti in modo da garantire le giornate di ferie a tutto il personale, secondo i criteri aziendali;
- documentazione delle autorizzazioni richieste e concesse;
- report di monitoraggio delle richieste di liquidazione e loro corrispondenza con le autorizzazioni date.

A sostegno delle assenze improvvise e imprevedibili del personale del comparto e per il mantenimento dei livelli di assistenza, nonché per eventi critici ed imprevedibili, si stima un contingente di orario aggiuntivo.

Considerato che nel 2017 risultano utilizzati complessivamente 2.012 turni di lavoro, pari a circa 15.700 ore RAR, viene previsto un impiego aggiuntivo anche per il periodo estivo 2018, utilizzato quale parametro di riferimento per la quantificazione della spesa presunta 2018, tenuto altresì conto delle criticità emergenti e dei progetti innovativi necessari e coerenti con quanto indicato dalla legge di riforma regionale 17/14.

Le prestazioni orarie aggiuntive sono finalizzate alla copertura di turni di servizio scoperti (diurni e notturni, feriali e festivi), in presenza di situazioni eccezionali con la preventiva autorizzazione del Responsabile di afferenza e successiva validazione della Direzione Infermieristica in servizi attivi nell'arco delle 24 ore (in tale fattispecie, si considerano i servizi dove la copertura sulle 24 h è garantita anche mediante il ricorso al servizio di pronta disponibilità) e delle 12 ore. L'utilizzo delle prestazioni aggiuntive per la copertura di turni scoperti non può comportare, di regola una modifica della turnistica programmata.

Onde garantire la massima trasparenza ed al fine di utilizzare le risorse disponibili in maniera corretta, i coordinatori delle singole strutture complesse provvedono ad inoltrare preventivamente al Responsabile di riferimento e alla Direzione Infermieristica, unitamente alla richiesta motivata di autorizzazione, copia sottoscritta dell'orario di servizio predisposto, comunicando per le vie brevi (e-mail) eventuali variazioni allo stesso che si rendessero successivamente necessarie.

La prestazione aggiuntiva è richiesta e resa tenuto conto della disponibilità espressa dal personale, nel rispetto del profilo di appartenenza, di un'equa rotazione del personale resosi disponibile e prevalentemente nel Dipartimento/struttura di afferenza; la stessa, con il consenso dell'operatore e su disposizione della Direzione Infermieristica, potrà essere resa anche in dipartimenti diversi da quello di appartenenza. Ogni operatore non potrà effettuare, di regola, più di 2 turni aggiuntivi complessivi al mese.

La prestazione aggiuntiva deve essere sempre codificata dall'operatore all'atto della timbratura mediante l'utilizzo del codice 44 sia in entrata sia in uscita, anche nel caso di prestazione aggiuntiva resa dopo il normale orario di servizio. In caso di turno frazionato (fermo restando che la frazione non può essere inferiore a 60 minuti) fra più operatori, a ciascuno sarà riconosciuta una quota proporzionata al servizio prestato. E' compito dei coordinatori informare il personale interessato sulle corrette modalità di utilizzo delle prestazioni aggiuntive, ed in particolare sulla codifica delle stesse.

Il dipendente ha l'obbligo di rispetto dell'orario contrattualmente previsto, fermo restando il diritto a godere di almeno un riposo settimanale ed il diritto a non effettuare prestazioni lavorative superiori a 12 ore continuative. La prestazione aggiuntiva resa, in via del tutto eccezionale, dall'operatore nel giorno di riposo settimanale determina il diritto al recupero dello stesso entro la settimana successiva. La prestazione aggiuntiva resa nel giorno libero (non riposo) non genera diritto al recupero dello stesso. La prestazione aggiuntiva può essere riconosciuta solo se il personale interessato risulta avere assolto il debito orario contrattuale, nell'ambito della normale turnistica in cui è inserito. La prestazione aggiuntiva non può essere chiesta dall'Azienda, né effettuata dal dipendente, in giornate di assenza dal servizio per fruizione di ferie (di qualsiasi tipo) o di permessi personali. Le prestazioni aggiuntive non sono compatibili con recuperi ore nella medesima settimana, se non altrimenti realizzabili. Il personale esonerato dalla normale turnistica per motivi di salute o in regime di riduzione oraria non può effettuare prestazioni aggiuntive a qualsiasi titolo, salvo quelle compatibili con le limitazioni accertate o con la riduzione oraria esistente. Nell'ipotesi eccezionale che la prestazione aggiuntiva preceda e/o segua l'orario contrattualmente previsto (turno programmato), deve essere garantita un'interruzione di almeno 30 minuti fra le due prestazioni lavorative.

Il coordinatore non può effettuare prestazioni aggiuntive, salvo casi eccezionali, motivati e autorizzati ai sensi del precedente punto.

Al personale dipendente che abbia dato la propria disponibilità sarà riconosciuto, in tale periodo, un compenso lordo pari ai valori evidenziati nella tabella riportata nell'accordo.

I compensi devono intendersi omnicomprensivi (non danno, pertanto, titolo al contemporaneo riconoscimento di lavoro straordinario né delle relative indennità di turno e/ presenza).

Le richieste di liquidazione, sottoscritte dal Coordinatore e dal Responsabile di riferimento saranno inoltrate alla Direzione Infermieristica su modulistica distinta e separata rispetto a quella utilizzata

per le variabili mensili, nel rispetto della tempistica prevista, e dovranno contenere l'attestazione che per le medesime prestazioni non siano chieste in liquidazione ore straordinarie o indennità contrattuali. La Direzione Infermieristica con apposito visto autorizzerà il pagamento delle prestazioni, nei limiti delle autorizzazioni effettivamente richieste e concesse. La liquidazione avverrà con le modalità previste per il trattamento accessorio.

A series of seven handwritten signatures in black ink, arranged in a slightly curved line from left to right across the lower half of the page. The signatures vary in style, with some being more cursive and others more blocky.



**SC LOGISTICA E SERVIZI ECONOMICI - SS ECONOMATO**  
**PROGETTO RELATIVO AL MANTENIMENTO DEI LIVELLI DI ATTIVITA' PRESSO IL**  
**CENTRALINO, IL SERVIZIO UNICO DI PORTIERATO AZIENDALE E TRASPORTI ESTERNI**

**NEL PERIODO ESTIVO ANNO 2018**

**PROTOCOLLO OPERATIVO**

1. Le azioni – che si sostanzieranno nell'eventuale, se necessaria, valorizzazione aggiuntiva di prestazioni - non rappresentano una misura complementare rispetto al piano ferie, ma una misura eccezionale da attivare nel caso in cui dovessero verificarsi condizioni oggettive ed evidenti di criticità: ad esempio, il verificarsi in determinate strutture di assenze dal servizio, a vario titolo, ovvero l'impossibilità di provvedere alla tempestiva copertura del turn-over non programmato. Le misure sono preordinate anche al fine di evitare che, paradossalmente, si creino le condizioni per il verificarsi proprio di quelle situazioni – quali il possibile richiamo in servizio del personale in ferie – che le azioni programmate dovrebbero scongiurare, assicurando la regolare fruizione degli istituti contrattuali.
2. Durata del progetto: dal 29 maggio 2018 al 1 ottobre 2018 compreso.
3. Le prestazioni orarie aggiuntive sono finalizzate alla copertura di turni di servizio scoperti (diurni e notturni, feriali e festivi), in presenza delle situazioni eccezionali descritte al punto 1), con la preventiva autorizzazione del Direttore della SC Logistica e servizi economici nei servizi attivi nell'arco delle 24 ore del Centralino, del Portierato Unico Aziendale e dei Trasporti Esterni. L'utilizzo delle prestazioni aggiuntive per la copertura di turni scoperti non può comportare, di regola, una modifica della turnistica in essere.
4. Onde garantire la massima trasparenza ed al fine di utilizzare le risorse disponibili in maniera corretta, i coordinatori dei singoli servizi provvedono ad inoltrare preventivamente al Direttore della SC Logistica e servizi economici, unitamente alla richiesta motivata di autorizzazione, copia sottoscritta dell'orario di servizio predisposto, comunicando per le vie brevi (e-mail) eventuali variazioni allo stesso che si rendessero successivamente necessarie.
5. La prestazione aggiuntiva deve essere richiesta e resa tenuto conto della disponibilità espressa dal personale, nel rispetto di un'equa rotazione tra il personale resosi disponibile, anche nella tipologia di turno. Ogni operatore non potrà effettuare, di regola, più di 2 turni aggiuntivi al mese.
6. La SC di riferimento provvede ad una costante verifica dell'utilizzo delle prestazioni aggiuntive, attraverso l'analisi, il confronto e la verifica dei dati relativi a:
  - autorizzazioni richieste e concesse
  - piani ferie
  - assenze
  - orari di servizio e turnistica programmata, nel rispetto dei vincoli di cui al D.Lgs 66/2003
  - coerenza delle richieste di liquidazione con le autorizzazioni date.
7. La prestazione aggiuntiva deve essere sempre codificata dall'operatore all'atto della timbratura mediante l'utilizzo del codice 44 sia in entrata sia in uscita, anche nel caso di prestazione aggiuntiva resa dopo il normale orario di servizio. In caso di turno frazionato fra più operatori, a ciascuno sarà riconosciuta una quota proporzionata al servizio prestato. E' compito dei coordinatori informare il personale interessato sulle corrette modalità di utilizzo delle prestazioni aggiuntive, ed in particolare sulla codifica delle stesse.
8. Il dipendente ha l'obbligo di rispetto dell'orario contrattualmente previsto, fermo restando il diritto a godere di almeno un riposo settimanale ed il diritto a non effettuare prestazioni lavorative superiori a 12 ore continuative. La prestazione aggiuntiva resa, in via del tutto eccezionale, dall'operatore nel giorno di riposo settimanale determina il diritto al recupero dello stesso entro la settimana successiva. La prestazione aggiuntiva resa nel giorno libero (non riposo) non genera

diritto al recupero dello stesso. La prestazione aggiuntiva può essere riconosciuta solo se il personale interessato risulta avere assolto il debito orario contrattuale, nell'ambito della normale turnistica in cui è inserito. La prestazione aggiuntiva non può essere chiesta dall'Azienda, né effettuata dal dipendente, in giornate di assenza dal servizio per fruizione di ferie (di qualsiasi tipo) o per permessi personali. Le prestazioni aggiuntive non sono compatibili con recuperi ore nella medesima settimana, se non altrimenti realizzabili. Il personale esonerato dalla normale turnistica per motivi di salute o in regime di riduzione oraria non può effettuare prestazioni aggiuntive, salvo quelle compatibili con le limitazioni accertate o con la riduzione oraria esistente.

9. Al personale dipendente che abbia dato la propria disponibilità sarà riconosciuto, in tale periodo, un compenso lordo a titolo di incentivazione pari ai valori evidenziati nella tabella riportata nell'accordo, in analogia con quanto previsto per i servizi assistenziali h24.

I compensi devono intendersi omnicomprensivi (non danno, pertanto, titolo al contemporaneo riconoscimento di lavoro straordinario né delle relative indennità di turno e/ presenza).

10. Le richieste di liquidazione, sottoscritte dal coordinatore di ciascun servizio, saranno inoltrate alla SC Logistica e servizi economici su modulistica distinta e separata rispetto a quella utilizzata per le variabili mensili, nel rispetto della tempistica prevista, e dovranno contenere l'attestazione che per le medesime prestazioni non siano chieste in liquidazione ore straordinarie o indennità contrattuali. La SC Logistica e servizi economici con apposito visto autorizzerà il pagamento delle prestazioni, nei limiti delle autorizzazioni effettivamente richieste e preventivamente concesse. La liquidazione avverrà con le modalità previste per il trattamento accessorio.

The image shows several handwritten signatures and initials in black ink. On the left, there is a long, sweeping signature. In the center, there are two short, vertical strokes. On the right, there are several more complex signatures, including one that looks like a stylized 'S' or 'B', and another that is more cursive and difficult to decipher. There are also some smaller, less distinct marks scattered around.

**SSD PREVENZIONE E PROTEZIONE AMBIENTI DI LAVORO**  
**UNITA' GESTIONALE SGSA**  
**PROGETTO RELATIVO AL MANTENIMENTO DEI LIVELLI DELL'ATTIVITA' DI VIGILANZA**  
**ANTINCENDIO NEL PERIODO ESTIVO**  
**ANNO 2018**

**PROTOCOLLO OPERATIVO**

1. Le azioni – che si sostanzieranno nell'eventuale, se necessaria, valorizzazione aggiuntiva di prestazioni - non rappresentano una misura complementare rispetto al piano ferie, ma una misura eccezionale da attivare nel caso in cui dovessero verificarsi condizioni oggettive ed evidenti di criticità: ad esempio, i tempi tecnici necessari alla sostituzione di unità di personale andate in quiescenza, il verificarsi di assenze dal servizio, a vario titolo, ovvero l'impossibilità di provvedere alla tempestiva copertura del turn-over non programmato. Le misure sono preordinate anche al fine di evitare che, paradossalmente, si creino le condizioni per il verificarsi proprio di quelle situazioni – quali il possibile richiamo in servizio del personale in ferie – che le azioni programmate dovrebbero scongiurare, assicurando la regolare fruizione degli istituti contrattuali.
2. Durata del progetto: dal 1 giugno 2018 al 30 settembre 2018 compresi.
3. Le prestazioni orarie aggiuntive sono finalizzate alla copertura di turni di servizio scoperti (diurni e notturni, feriali e festivi), in presenza delle situazioni eccezionali descritte al punto 1), con la preventiva autorizzazione del Responsabile, nell'ambito dell'attività di vigilanza antincendio della SSD Prevenzione e Protezione Ambienti di Lavoro. L'utilizzo delle prestazioni aggiuntive per la copertura di turni scoperti non può comportare, di regola, una modifica della turnistica in essere.
4. Onde garantire la massima trasparenza ed al fine di utilizzare le risorse disponibili in maniera corretta, il coordinatore del servizio provvederà ad inoltrare preventivamente al Responsabile della SSD Prevenzione e Protezione Ambienti di Lavoro, unitamente alla richiesta motivata di autorizzazione, copia sottoscritta dell'orario di servizio predisposto, comunicando per le vie brevi (e-mail) eventuali variazioni allo stesso che si rendessero successivamente necessarie.
5. La prestazione aggiuntiva deve essere richiesta e resa tenuto conto della disponibilità espressa dal personale, nel rispetto di un'equa rotazione tra il personale resosi disponibile, anche nella tipologia di turno. Ogni operatore non potrà effettuare, di regola, più di 2 turni aggiuntivi mensili.
6. Il Servizio di riferimento provvede ad una costante verifica dell'utilizzo delle prestazioni aggiuntive, attraverso l'analisi, il confronto e la verifica dei dati relativi a:
  - autorizzazioni richieste e concesse
  - piani ferie
  - assenze
  - orari di servizio e turnistica programmata, nel rispetto dei vincoli di cui al D.Lgs 66/2003
  - coerenza delle richieste di liquidazione con le autorizzazioni date.
7. La prestazione aggiuntiva deve essere sempre codificata dall'operatore all'atto della timbratura mediante l'utilizzo del codice 44 sia in entrata sia in uscita, anche nel caso di prestazione aggiuntiva resa dopo il normale orario di servizio. In caso di turno frazionato fra più operatori, a ciascuno sarà riconosciuta una quota proporzionata al servizio prestato. E' compito del coordinatore informare il personale interessato sulle corrette modalità di utilizzo delle prestazioni aggiuntive, ed in particolare sulla codifica delle stesse.
8. Il dipendente ha l'obbligo di rispetto dell'orario contrattualmente previsto, fermo restando il diritto a godere di almeno un riposo settimanale ed il diritto a non effettuare prestazioni lavorative superiori a 12 ore continuative. La prestazione aggiuntiva resa, in via del tutto eccezionale, dall'operatore nel giorno di riposo settimanale determina il diritto al recupero dello stesso entro la settimana successiva. La prestazione aggiuntiva resa nel giorno libero (non riposo) non genera diritto al recupero dello stesso. La prestazione aggiuntiva può essere riconosciuta solo se il

personale interessato risulta avere assolto il debito orario contrattuale, nell'ambito della normale turnistica in cui è inserito. La prestazione aggiuntiva non può essere chiesta dall'Azienda, né effettuata dal dipendente, in giornate di assenza dal servizio per fruizione di ferie (di qualsiasi tipo) o per permessi personali. Le prestazioni aggiuntive non sono compatibili con recuperi ore nella medesima settimana, se non altrimenti realizzabili. Il personale esonerato dalla normale turnistica per motivi di salute o in regime di riduzione oraria non può effettuare prestazioni aggiuntive, salvo quelle compatibili con le limitazioni accertate o con la riduzione oraria esistente. Il coordinatore non può effettuare prestazioni aggiuntive, salvo casi eccezionali, motivati e autorizzati ai sensi del precedente punto 3).

9. Al personale dipendente che abbia dato la propria disponibilità sarà riconosciuto, in tale periodo, un compenso lordo a titolo di incentivazione pari ai valori evidenziati nella tabella riportata nell'accordo, in analogia con quanto previsto per i servizi assistenziali h24.

10. I compensi devono intendersi omnicomprensivi (non danno, pertanto, titolo al contemporaneo riconoscimento di lavoro straordinario né delle relative indennità di turno e/ presenza).

11. Le richieste di liquidazione, sottoscritte dal coordinatore, saranno inoltrate al Responsabile della SSD Prevenzione e Protezione Ambienti di Lavoro su modulistica distinta e separata rispetto a quella utilizzata per le variabili mensili, nel rispetto della tempistica prevista, e dovranno contenere l'attestazione che per le medesime prestazioni non siano chieste in liquidazione ore straordinarie o indennità contrattuali. Il Responsabile della SSD PPAL con apposito visto autorizzerà il pagamento delle prestazioni, nei limiti delle autorizzazioni effettivamente richieste e preventivamente concesse. La liquidazione avverrà con le modalità previste per il trattamento accessorio.

The image shows several handwritten signatures and initials in black ink. On the left, there is a large, sweeping signature. To its right, there are two smaller, more complex signatures. Below these, there is another signature with a star-like mark above it, and a set of initials to its right.